

Non si pensi che questa difficoltà derivi dal prendere in considerazione singoli articoli di un codice o di una legge.

Quasi sempre ho preferito riferirmi ad enunciati contenuti in un singolo articolo per ottenere semplicità nell'esposizione. Gli enunciati contenuti in un articolo sono facilmente designabili, mentre il far appello a costruzioni sulla base di più di un articolo presuppone già una complessa teoria interpretativa che non ha lo stesso grado di accettabilità « oggettiva » del rinvio a una formula usata dal legislatore e facile da individuare.

Sia dunque chiaro che « definizioni » ed « enunciati normativi » non coincidono necessariamente con articoli di un codice; questa è una forma contingente che possono assumere o no. In alcuni esempi ho tenuto in conto, per parlare di « definizione », più di un articolo, in altri solo una parte di esso.

In un solo articolo possono combinarsi una definizione ed un enunciato normativo. Se prendiamo in considerazione, p. es., l'art. 2265 C.C. troviamo: « Patto leonino. È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite », ove si devono considerare due aspetti: da un canto la definizione « patto leonino = df al patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite », dall'altro l'enunciato normativo per il quale in caso di « patto leonino » si ha la nullità (la sua caratterizzazione normativa è: proibito).

Lo stesso vale per l'articolo 941 C.C. « alluvione. Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali ». La definizione si trova nella prima parte dove si chiarisce in quale senso si usa il termine « alluvione ». La seconda parte dell'articolo dà la risposta giuridica, dicendo a chi appartengono queste alluvioni.

La difficoltà principale nel parlare della purezza definitoria di un enunciato non deriva dunque dal fatto di prendere in

Non si pensi che questa difficoltà derivi dal prendere in considerazione singoli articoli di un codice o di una legge.

Quasi sempre ho preferito riferirmi ad enunciati contenuti in un singolo articolo per ottenere semplicità nell'esposizione. Gli enunciati contenuti in un articolo sono facilmente designabili, mentre il far appello a costruzioni sulla base di più di un articolo presuppone già una complessa teoria interpretativa che non ha lo stesso grado di accettabilità « oggettiva » del rinvio a una formula usata dal legislatore e facile da individuare.

Sia dunque chiaro che « definizioni » ed « enunciati normativi » non coincidono necessariamente con articoli di un codice; questa è una forma contingente che possono assumere o no. In alcuni esempi ho tenuto in conto, per parlare di « definizione », più di un articolo, in altri solo una parte di esso.

In un solo articolo possono combinarsi una definizione ed un enunciato normativo. Se prendiamo in considerazione, p. es., l'art. 2265 C.C. troviamo: « Patto leonino. È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite », ove si devono considerare due aspetti: da un canto la definizione « patto leonino = df al patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite », dall'altro l'enunciato normativo per il quale in caso di « patto leonino » si ha la nullità (la sua caratterizzazione normativa è: proibito).

Lo stesso vale per l'articolo 941 C.C. « alluvione. Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali ». La definizione si trova nella prima parte dove si chiarisce in quale senso si usa il termine « alluvione ». La seconda parte dell'articolo dà la risposta giuridica, dicendo a chi appartengono queste alluvioni.

La difficoltà principale nel parlare della purezza definitoria di un enunciato non deriva dunque dal fatto di prendere in

considerazione un singolo articolo di un codice o di una legge, ma è (purtroppo) insita nella funzione che devono assolvere i criteri di riconoscimento come quello che ho fornito per le definizioni, dicendo che per definizione intendo la specificazione del significato di un termine.

Per sapere con certezza quando ci troviamo di fronte a una definizione o meno, ci vorrebbe una determinazione formale della definizione, così precisa da non lasciare luogo a dubbi. Ma credo di aver mostrato già che questo è un ideale irraggiungibile.

Se la definizione è stabilita formalmente entro un calcolo, nella sola dimensione sintattica, con l'ausilio di procedure escogitate negli ultimi 60 anni (si pensi soprattutto alla feconda nozione di « conseguenza » di Tarski) è possibile asserire senza esitazione « questa è una definizione », oppure « non lo è ».

Ma in materia di definizioni legislative la sola dimensione sintattica è manifestamente insufficiente. La legge non è un calcolo. Parla di fatti, di azioni, di circostanze e di caratteri deontici; è necessario conoscere a livello semantico il significato dei termini impiegati.

Quante note o caratteristiche o proprietà sono sufficienti nella specificazione di un significato? Nessuno è in grado di dirlo. Ci sono delle « ragionevoli » specificazioni, delle superabbondanti specificazioni e delle insufficienti specificazioni. Ma tutte queste categorie espresse in termini qualitativi e non quantitativi comportano uno scoraggiante alone di vaghezza.

Per non rimanere inattivi, delusi da questa difficoltà, bisogna pure ammettere questa caratteristica di insormontabile imprecisione, e allo stesso tempo domandarci in quale modo sia possibile, se non eliminarla, per lo meno ridurla entro limiti accettabili.

La via per ridurre l'incertezza circa le note necessarie per avere una « ragionevole » definizione, prescindendo dal criterio di « essenzialità » troppo impacciante, consiste nel domandarsi

a quali effetti sia importante conoscere le note costitutive del significato di un termine.

In altre parole, consiste nel domandarsi in quali contesti e con quali pretese sarà usato il termine, e, quindi, nel cercare di renderlo più chiaro appunto per l'impiego che di esso si farà in quei contesti e con quelle pretese.

Ed ancora, per rendere meno incerta la specificazione del significato di un termine (dimensione semantica del linguaggio) bisogna domandarsi quali usi, quali necessità d'impiego il termine dovrà soddisfare. E con questo si entra già nella dimensione pragmatica del linguaggio.

Avendo riguardo al linguaggio legislativo, non basta ai fini della teoria definitoria né un'analisi sintattica né un'analisi semantica. Le leggi servono a indicare in che modo ci si deve comportare se si vuole rimanere entro il « lecito », in quale modo è possibile motivare la condotta altrui per soddisfare i requisiti di convivenza e i valori sociali che si vogliono raggiungere, ecc.

Con questa triplice prospettiva (sintattica, semantica e pragmatica), ma mettendo l'accento sulla seconda, sarà possibile trovare gli spunti per una più approfondita analisi circa la « purezza » definitoria di un dato enunciato legislativo. Ma questo è un problema che oltrepassa le pretese del presente saggio.

È preferibile cercare di trarre ora alcune conclusioni di quanto si è detto.